



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

# VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

ai sensi dell'art.27 bis  
L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera C.P. n.68886/146 del 14/09/2006  
Integrato con delibera C.P. n.70646/146 del 19/07/2010



COMUNE DI SANTA SOFIA

# VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Attuazione dell'art.21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

## NORME

## ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

# VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

ai sensi dell'art.27 bis  
L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera C.P. n.68886/146 del 14/09/2006  
Integrato con delibera C.P. n.70646/146 del 19/07/2010



COMUNE DI SANTA SOFIA

# VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Attuazione dell'art.21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

## **NORME**

## **ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA**

## **INDICE**

Art. 3.28 – Disciplina del commercio.....	1
---	---

### **NOTA**

**Nel presente elaborato non viene riportato il testo degli articoli che non subiscono modifiche.**

*(omissis artt. da 1.1. a 3.27)*

### **Art. 3.28 - Disciplina del commercio**

1. Il presente Piano conferma le previsioni di strutture di vendita approvate dalla Conferenza Provinciale dei Servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale, di cui all'art. 7 della L.R. 14/1999, conclusa in data 21 marzo 2000, riportate nel capitolo 5 della Relazione di progetto.
2. Il P.O.C. potrà proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita nei seguenti limiti:
  - medie strutture di vendita fino a 1.500 mq di superficie di vendita;
  - l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 1,5 ettari di superficie territoriale;
  - non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;
  - in riferimento a ciò non sono da ritenersi ammissibili varianti urbanistiche solo normative;
  - la facoltà di cui al presente comma è preclusa qualora la localizzazione su confine abbia un'incidenza diretta su un centro urbano di un Comune contermina e/o qualora vada ad incrementare una localizzazione commerciale preesistente in modo tale da fare assumere a quest'ultima un rango dimensionale o una capacità di attrazione di livello sovracomunale;
  - la localizzazione delle predette medie strutture di vendita dovrà avvenire in coerenza dei criteri indicati dall'art. 67, comma 6 bis, del P.T.C.P..
3. Le proposte di localizzazione assunte tramite il P.O.C. dovranno rispondere ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14", di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999, come successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1410 del 29.02.2000 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 653 del 10.02.2005.
4. Il P.O.C., ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/99, approva i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate. A tal fine il P.O.C. individua le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale, con particolare riferimento ai centri storici.
5. La fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi è disciplinata dal R.U.E. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - fatto salvo il caso degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di rango medio inferiore, nel rispetto dei parametri relativi agli standard urbanistici ed alle dotazioni pertinenziali è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non alimentare;
  - le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate all'interno delle aree o degli immobili oggetto d'intervento, ovvero in aree o immobili immediatamente adiacenti e/o contigui.
6. Il R.U.E. detta la disciplina per le attività commerciali esistenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente quarto comma e delle disposizioni regionali di cui al precedente secondo comma, ed individua gli ambiti in cui è consentito insediare nuovi esercizi di vicinato.

*(omissis artt. da 3.29 a 5.2)*

*(omissis Appendice A e Allegato 1)*